



Roma, 24 novembre 2015

Protocollo: 3205/AC/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°32

Oggetto: Decreto Legislativo n. 159 del 24 settembre 2015, recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 14-2015 dell'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Antonio Cosentino



IL DIRETTORE GENERALE

Roma, 23 novembre 2015

Prot. n. 23.436

Preg.mo dr. Marco Brunelli
Direttore Generale
LNP Serie A

Preg.mo dr. Paolo Bedin
Direttore Generale
LNP Serie B

Preg.mo dr. Massimo Ciaccolini
Segretario Generale
LND

Preg.mo dr. Renato Cipollini
Direttore Generale
Lega Pro

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 14-2015, elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto "Decreto Legislativo n. 159 del 24 settembre 2015 recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione", con preghiera di portarla a conoscenza delle società e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL DIRETTORE GENERALE
Michele Uva



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma
tel. +39 06 84912571-2572-2614 fax +39 06 25496454
direzione.generale@figc.it



UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 14 – 2015

Oggetto: “Decreto Legislativo n. 159 del 24 settembre 2015, recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”

Con il decreto in oggetto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015 – S.O. n. 55/L, sono state apportate significative modifiche in materia di riscossione di tributi.

Tra le più importanti vanno segnalate le seguenti.

Con l'**art. 2** del decreto è stato stabilito che per il pagamento delle imposte dovute per avvisi bonari derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni ex art. 36-bis del DPR n.600/1973 o dai controlli formali di cui all'art. 36-ter dello stesso DPR, è prevista la dilazione, per le somme inferiori a 5.000 euro, in 8 rate trimestrali (in precedenza 6 rate) mentre quella per importi superiori resta ferma a 20 rate trimestrali.

Anche per le imposte dovute a seguito di accertamento definito con acquiescenza o con adesione, resta invariata la rateazione degli importi inferiori a 50.000 euro in 8 rate trimestrali, mentre per gli importi superiori, la dilazione passa da 12 a 16 rate trimestrali.

Il successivo **art. 3** prevede, in materia di decadenza dalle dilazioni di cui sopra, che il mancato pagamento della 1^a rata entro il termine di 30 gg. ovvero di una delle rate diverse dalla 1^a entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza del beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti. E', tuttavia, possibile rimediare con la procedura del ravvedimento operoso.

La decadenza dalla dilazione comporta sulle somme residue, dovute a titolo d'imposta, una sanzione pari al 45% delle somme stesse (in precedenza la sanzione era del 60%).



Con l'**art. 4** del decreto sono stati introdotti casi particolari in relazione ai termini per la notifica della cartella dei pagamenti.

Il successivo **art. 6** stabilisce, tra l'altro, a modifica dell'**art. 1** della legge n. 423 dell'11 ottobre 1995, che la riscossione delle sanzioni pecuniarie previste in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento è sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d'imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, in dipendenza del loro mandato professionale.

Le successive disposizioni dello stesso **art. 6** regolano le modalità di sospensione nonché le diverse ipotesi di conclusione del giudizio penale conseguente alla predetta condotta illecita.

Il successivo **art. 10** del decreto modifica la disciplina delle dilazioni di pagamento di cui all'**art. 19** del DPR n. 602/1973.

In particolare, mentre la durata massima delle dilazioni resta ferma a 72 rate mensili o, in presenza di determinate condizioni, a 120 rate mensili, viene stabilito che si decade dalla dilazione con il mancato pagamento di 5 rate non consecutive ma si può sempre essere riammessi alla dilazione versando l'importo delle rate scadute. In precedenza si decadeva dalla rateazione con il mancato pagamento di 8 rate e il carico scaduto non poteva più essere rateizzato.

Per i debiti di imposta fino a 5.000 euro, la rateazione è concessa dietro semplice richiesta senza alcuna documentazione comprovante difficoltà finanziarie.



L'art. 12 del decreto prevede che, in presenza di eventi eccezionali, la sospensione opera non solo per i termini in materia di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali ma anche per gli adempimenti processuali e per i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso o riscossione a favore degli enti impositori.

Il successivo art. 14 del decreto dispone in materia di notifica della cartella dei pagamenti che può essere eseguita anche a mezzo di posta elettronica certificata. Tale modalità è prevista, invece, esclusivamente, in caso di imprese individuali o costituite in forma societaria nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi.